

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

(Prov. FORLI'-CESENA)

Verbale n. 23 del 28/12/2023

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016.

Il Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli, Dott. Andrea Cappelloni revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 55 del 28/10/2021;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 3) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 55 del 19/12/2023 avente ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016.";

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (e articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Dato atto altresì che:

- nelle schede di rilevazione pubblicate dal MEF, con riferimento al tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla società, circa la definizione di "controllo", sono stati specificatamente richiamati l'atto di orientamento del 15 febbraio 2018, emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, e la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 gennaio 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19;
- l'Ente si è conformato a tale istruzione, indicando, laddove esistente, nell'apposita voce "Tipo di controllo", l'esistenza di "*controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti*";

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Rilevato che nel provvedimento di revisione della partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.2022, non sono state riscontrate criticità in merito all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, rilevata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non si è ravvisata la necessità di redigere un piano di razionalizzazione delle stesse;

Esaminata la Proposta di Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2023 in oggetto, con la quale si propone al Consiglio di approvare la ricognizione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sulla ricorrenza dei presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, riguardanti le partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2022;

Rilevato che:

- dalla suddetta proposta emerge come la partecipazione indiretta in Fiera di Forlì Srl, detenuta mediante Livia Tellus Holding Romagna Spa, risulta non rispettare uno dei requisiti per il mantenimento ovvero l'art. 20, comma 2, lett. d) il fatturato medio nell'ultimo triennio non inferiore a 1 milione di euro;
- la stessa società Fiera di Forlì risulta aver sostenuto una perdita nell'esercizio 2022 per 25.834,00 euro, dovuta ad un calo di fatturato;
- che la società ha conseguito perdite in tre esercizi nell'ultimo quinquennio, pertanto tale parametro risulta comunque aderente al dettato normativo che richiede come elemento per la razionalizzazione perdite per quattro esercizi nel quinquennio;
- che tale andamento risulta comunque evidenziare delle difficoltà economiche strutturali, che gli enti soci devono valutare approfonditamente nelle sue cause, al di là degli eventi dovuti al covid-19 o all'emergenza energetica dovuta alle guerre internazionali;
- la proposta di revisione delle partecipazioni del Comune di Forlimpopoli contiene la disposizione a razionalizzare tale partecipazione mediante l'aggregazione/fusione con altre realtà fieristiche, ed in subordine alla dismissione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024 e previo accordo tra i soci di Livia Tellus Romagna Holding;
- Il Comune di Forlimpopoli ha già accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, approvato con il rendiconto della gestione 2022, un fondo per perdite partecipate di 10.000,00 euro costituito in occasione del primo esercizio in perdita della suddetta società, e che lo stesso risulta ad oggi congruo anche alla luce della perdita registrata nell'esercizio 2022;

Constatato che, come indicato con Deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Lazio, sono stati inclusi anche gli "enti pubblici strumentali" e pertanto gli organismi non aventi natura societaria, come le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc. e che tale necessità risulta confermata dalle indicazioni fornite dal MEF nel manuale operativo in cui si prescrive di includere almeno tutti i soggetti giuridici presenti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) redatto ai fini dell'identificazione del perimetro di consolidamento;

Rilevata la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs. n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale, limitatamente alla quota di partecipazione dell'ente, tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate;

Ribadita l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016."

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate;

- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **di verificare il procedimento di razionalizzazione della partecipazione di Fiera di Forlì Srl** da realizzarsi entro il 31/12/2024;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Lì, Forlimpopoli 28/12/2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Andrea Cappelloni

Firmato digitalmente